



PROTOCOLLO

PROCEDURE PER L'ACCERTAMENTO DEI REATI DI CUI AGLI ARTT. 186, 186 BIS E 187 DEL CODICE DELLA STRADA E DELLA LEGGE 23 MARZO 2016 N. 41



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
Pordenone*

PREMESSO CHE



**Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Pordenone**
Ministero della Giustizia



AS FO
Azienda sanitaria
Friuli Occidentale

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TRA

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone, nella persona del Prefetto di Pordenone Natalino Domenico Manno;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, nella persona del Procuratore della Repubblica di Pordenone Pietro Montrone;
- Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, nella persona del Direttore Generale Giuseppe Tonutti;

PREMESSO CHE

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone ha segnalato l'esigenza di un rafforzamento delle dotazioni alcolimetriche a disposizione delle Forze dell'Ordine al fine di un efficientamento delle procedure e modalità operative di accertamento delle relative ipotesi di reato.

In occasione della Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, allargata alla partecipazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, tenutasi in data 11 aprile 2024 presso la Prefettura di Pordenone, concordando sull'esigenza, verificato il concreto fabbisogno di apparecchiature e ipotizzato un percorso di interlocuzione Prefettura – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il possibile soddisfacimento delle istanze, è stata, fra l'altro, condivisa l'ulteriore necessità di sviluppare una strategia comune per migliorare le procedure di accertamento dei reati di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e della legge 23 marzo 2016 n. 41, anche recependo le positive esperienze riscontratesi in materia nella realtà di Venezia, disciplinate da apposito protocollo d'intesa.

In occasione di successive interlocuzioni in merito avviate da questa Prefettura con l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e, in particolare, con il Dipartimento di Prevenzione della predetta Azienda Sanitaria, sono state condivise le determinazioni assunte in sede di suddetta Riunione Tecnica di Coordinamento al fine di giungere ad un possibile documento complessivo condiviso che, mutuando le richiamate positive esperienze in materia, si adattasse alle esigenze e alle specificità territoriali, prevedendo idonee modalità di accertamento per le casistiche in questione.

L'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale ha elaborato apposito documento tecnico, condiviso tra le Parti, specifico per gli aspetti e i profili di interesse in merito alle procedure e alle modalità di accertamento sanitario per i reati di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e della legge 23 marzo 2016 n. 4 - Istruzione operativa per la gestione dei campioni biologici per gli

accertamenti richiesti dagli Artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30.4.1992 (Codice della Strada), allegato al presente Protocollo e comprensivo della relativa modulistica.

I soggetti stipulanti condividono l'opportunità di organizzare, d'intesa, appositi momenti informativi e formativi congiunti destinati alle Forze dell'Ordine e alle Polizie Locali, al fine di favorire la divulgazione e la conoscenza del presente protocollo e delle sottese procedure e modalità di accertamento dei reati di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e della legge 23 marzo 2016 n. 41, procedure allegate, richiamante integralmente e parte integrante del presente protocollo.

VISTI

Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada, come modificato dal decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160, e dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125 e ss.mm. e ii.;

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm. e ii.;

La legge 23 marzo 2016, n. 41 recante Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”;

Il nulla osta alla sottoscrizione del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro N. 17005/115 – Uff. IV *Affari interni*, espresso con nota prot. 75694 del 12 settembre 2024 (ns. prot. 49440 del 13 settembre 2024);

PRECISATO CHE

L'art. 186 comma 5 del Codice della Strada prevede, fra l'altro, che “per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge”;

L'art. 186 bis comma 6 del Codice della Strada prevede, fra l'altro, che “si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186”;

L'art. 187 commi da 2 a 5 del Codice della Strada prevede, fra l'altro, che il conducente del veicolo ritenuto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope debba essere accompagnato dall'organo di Polizia stradale presso “strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso” e che le predette strutture sanitarie debbano rilasciare agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge;

L'art. 1 comma 4 lett. b) della legge 23 marzo 2016 n. 41 prevede, fra l'altro, che “nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o

psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi”;

RITENUTO CHE

Per il riscontro delle condizioni di guida in stato di ebbrezza alcolica di cui agli artt.186 comma 5 e 186 bis del Codice della Strada, appare necessario condividere procedure di accertamento tali da garantire la correttezza del prelievo, dell'identificazione dei campioni biologici, della conservazione e catena di custodia, nonché del campionamento per controanalisi, da svolgere attraverso metodiche analitiche specifiche;

Per la verifica delle condizioni di cui all'art. 187 Codice della strada, confermando quanto sopra indicato, occorre che l'accertamento della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope debba essere effettuato attraverso gli esami e gli accertamenti previsti, da cui risulti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare nei singoli soggetti, in concreto, l'effettivo stato di alterazione psico-fisico che integra il reato; Per l'accertamento delle condizioni di cui alle casistiche e alle fattispecie della legge 23 marzo 2016, n. 41, confermando quanto sopra, occorra prevedere le medesime procedure di accertamento;

DATO ATTO CHE

Quando la polizia giudiziaria, sia operando di propria iniziativa che su delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera;

Al fine di consentire il prosieguo delle attività di polizia giudiziaria, è altresì indispensabile assicurare che l'esito degli accertamenti svolti venga puntualmente e tempestivamente comunicato agli organi di polizia attraverso il rilascio della relativa certificazione sottoscritta dal medico;

Si rende necessario pervenire alla definizione di un codice di comportamento che permetta agli organi di polizia ed agli operatori sanitari di assolvere i compiti individuati dai citati artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e della legge 23 marzo 2016 n. 41, nel più breve tempo possibile e secondo standard minimi di qualità, definendo altresì una modulistica che si attagli alle tipologie di accertamenti previsti e richiesti;

CONSIDERATO CHE

È stato definito, d'intesa tra i soggetti stipulanti e le Forze di Polizia un protocollo operativo e una modulistica semplificata, rispetto a quella previgentemente approntata dal Ministero della Salute, con la quale dare contezza, in modo esauriente, della corretta esecuzione delle operazioni di prelievo, conservazione, custodia e recapito dei campioni di liquidi biologici e quant'alto occorra a fini degli accertamenti previsti nei casi di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e della legge 23 marzo 2016 n. 41;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Obiettivi del Protocollo

Il presente protocollo si prefigge l'obiettivo di migliorare e standardizzare le modalità operative di accertamento dei reati di cui agli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e della legge 23 marzo 2016 n. 41 da parte delle Forze di Polizia nel pordenonese, attraverso l'elaborazione di una specifica procedura per tali accertamenti e la previsione di appositi momenti informativi e formativi realizzati d'intesa e con il contributo delle parti firmatarie a beneficio delle Forze dell'Ordine e delle Polizie Locali.

Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2 Impegni delle parti

La Prefettura di Pordenone si impegna a promuovere il rispetto da parte di tutte le pattuglie appartenenti alle Forze di Polizia impegnate in servizi di vigilanza stradale e, più in particolare, nella rilevazione degli incidenti, della modulistica semplificata all'uopo predisposta (contenuta nell'allegato al presente atto), al fine di formulare la richiesta di accertamenti urgenti sulla persona, prevista per le fattispecie di cui agli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e della legge 23 marzo 2016 n. 41.

L'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale si impegna, ove possibile e secondo le risorse disponibili, ad istituire e rendere operativi servizi dedicati con ambulanze e personale medico che, a richiesta delle Forze di Polizia, privilegiando i servizi straordinari di controllo programmati e compatibilmente con le emergenze sanitarie in atto, collaborino nell'assolvimento delle incombenze previste dai citati articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e dalla legge 23 marzo 2016 n. 41.

L'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale si impegna, unitamente al medesimo Dipartimento di Prevenzione, ad assicurare a prova di contraddittorio giudiziario, la corretta esecuzione delle operazioni di prelievo, conservazione, custodia e recapito dei campioni di liquidi biologici, secondo le specifiche procedure descritte nell'allegato schema.

La Prefettura di Pordenone, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone e l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, unitamente al medesimo Dipartimento di Prevenzione, si impegnano a realizzare, d'intesa, appositi momenti informativi e formativi congiunti destinati alle Forze dell'Ordine e alle Polizie Locali, al fine di favorire la divulgazione e la conoscenza del presente protocollo e delle sottese procedure e modalità di accertamento dei reati di cui agli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e della legge 23 marzo 2016 n. 41.

Art. 3 Aspetti Economici

Si dà atto che dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa non derivano oneri a carico delle Pubbliche Amministrazioni.

In allegato:


Istruzione operativa per la gestione dei campioni biologici per gli accertamenti richiesti dagli artt. 186 e 187 del D.Lgo 30.4.1992 (Codice della Strada)

L'allegato è parte integrante del presente Protocollo.


Pordenone, 27 settembre 2024

Letto, accettato e sottoscritto


Prefettura di Pordenone
il Prefetto, Natalino Manno



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone
il Procuratore della Repubblica di Pordenone
Pietro Montrone



Azienda Sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone
il Direttore Generale, Giuseppe Tonutti





Istruzione operativa
per la gestione dei campioni biologici
per gli accertamenti richiesti dagli Artt. 186 e 187
del D.Lgo 30.4.1992 (Codice della Strada)

REVISIONI						
Numero	0	1	2	3	4	5
Data	Luglio 2023					
Redazione/ Aggiornamento	L. Bomben E. Fadi P. Metus V. Zamai					
Verifica	A. Ferrazzano E. Fiippo					
Approvazione	M. Chittaro					

Parola chiave 1	Parola chiave 2	Parola chiave 3
tossicologici	Codice strada	Catena di custodia



INDICE

1. Scopo	p. 3
2. Campo di Applicazione	p. 3
3. Destinatari e Distribuzione del Documento	p. 3
4. Terminologia e Abbreviazioni	p. 3
5. Responsabilità	p. 3
6. Modalità Esecutive	p. 3
7. Giudizio tossicologico forense del Medico legale	p. 6
8. Storia del Documento	p. 9
9. Indicatori e Monitoraggio	p. 9
10. Riferimenti (Bibliografici, Scientifici, Legislativi)	p. 9
11. Documenti Allegati	p. 10



1. Scopo

Scopo del presente documento è regolamentare lo svolgimento delle attività sanitarie inerenti gli accertamenti previsti dagli artt. 186 e 187 del Codice della Strada (CdS). In particolare vengono descritte le varie fasi della procedura, dalla richiesta di accertamento da parte delle Forze dell'Ordine/Autorità Giudiziaria (AG) fino alla comunicazione dell'esito ai richiedenti.

2. Campo di applicazione

Gli accertamenti con finalità clinica eseguiti presso i singoli Presidi Ospedalieri (PO) su richiesta dello specialista.

Gli accertamenti clinici e tossicologici richiesti dagli organi di Polizia Giudiziaria/AG relativi al disposto degli artt. 186 e 187 del CdS, eseguiti presso il settore di tossicologia della Struttura Complessa (SC) di Patologia Clinica con l'utilizzo delle seguenti tecniche analitiche: cromatografia liquida ad elevate prestazioni accoppiata alla spettrometria di massa (HPLC-MS/MS) (Citrine™ QTRAP® MS/MS system; Shimadzu, Sciex), gas cromatografia a spazio di testa (Agilent Technologies), immunometria e cinetica enzimatica (Siemens Healthcare Diagnostics).

3. Destinatari e distribuzione del documento

I destinatari sono tutti gli operatori sanitari e non coinvolti nel percorso.

Il presente documento è diffuso al personale dei Presidi Ospedalieri di ASFO mediante pubblicazione nel Sito Intranet e di questo ne viene data comunicazione a:

- Direttori/Responsabili di SC, di Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) e Struttura Semplice (SS)
- Referenti infermieristici/tecnici di Dipartimento
- Coordinatori infermieristici/tecnici delle Strutture operative (SSOO).

4. Terminologia

Primo campione: campione utilizzato per l'analisi di screening e di conferma

Controcampione: campione di revisione o secondo campione. Campione avente caratteristiche del tutto sovrapponibili e prelevato contestualmente al campione sul quale sarà eseguita l'analisi (primo campione). Il contro campione deve essere sigillato e conservato con catena di custodia (CdC) per un periodo prestabilito, comunque superiore al periodo di conservazione del primo campione.

TSLB: tecnico sanitario di laboratorio biomedico

5. Responsabilità

Tutti i professionisti coinvolti, ciascuno per gli ambiti di competenza, devono attuare le indicazioni contenute nel presente documento.



6. Modalità esecutive

6.1 Richiesta di accertamento da parte degli organi di polizia giudiziaria al PO

Gli organi di polizia presentano richiesta scritta compilando il Mo_01 "Accertamenti sanitari ai sensi degli Artt. 186 e 187 del Codice della Strada". Tale modulo deve essere compilato e sottoscritto dall'ufficiale/agente di Polizia Giudiziaria richiedente, nella parte di spettanza, esplicitando gli esami richiesti ai fini medico-legali.

Tale richiesta, comprensiva anche del consenso informato agli accertamenti firmata dall'interessato, già eventualmente acquisita, può pervenire al PO, preferibilmente via fax e/o comunicazione telefonica, ai seguenti recapiti:

S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza Pordenone

- [Centralino: 0434/399111;](tel:0434399111)
- [Fax: 0434/399830;](tel:0434399830)
- [segreteria.ps@asfo.sanita.fvg.it;](mailto:segreteria.ps@asfo.sanita.fvg.it)
- [guardiola.ps@asfo.sanita.fvg.it;](mailto:guardiola.ps@asfo.sanita.fvg.it)

S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza San Vito al Tagliamento

- [Telefono: 0434/841260;](tel:0434841260)
- [Fax: 0434/841618;](tel:0434841618)
- [ps.sanvito@asfo.sanita.fvg.it;](mailto:ps.sanvito@asfo.sanita.fvg.it)
- [segreteria.pssvsp@asfo.sanita.fvg.it;](mailto:segreteria.pssvsp@asfo.sanita.fvg.it)

S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza Spilimbergo

- [Telefono: 0427/595512;](tel:0427595512)
- [Fax: 0427/595560;](tel:0427595560)
- [ps.spilimbergo@asfo.sanita.fvg.it;](mailto:ps.spilimbergo@asfo.sanita.fvg.it)
- [segreteria.pssvsp@asfo.sanita.fvg.it;](mailto:segreteria.pssvsp@asfo.sanita.fvg.it)

La scelta preferenziale per il fax è determinata dal fatto che l'invio via e-mail non garantisce la presa in carico immediata della persona segnalata, in quanto tale modalità di trasmissione non viene letta costantemente nelle 24 ore. In ogni caso, la polizia giudiziaria darà preliminare avviso telefonico dell'inoltro della richiesta alla struttura sanitaria.

Il personale medico ed infermieristico del PO assume di fatto la qualifica di ausiliario di polizia giudiziaria e non può pertanto rifiutarsi di effettuare gli accertamenti richiesti, salvo incorrere nel reato di omissione di atti di ufficio.



6.2 Modalità di raccolta delle generalità del paziente, del suo consenso e contenuti della valutazione clinica

Paziente cosciente

Il medico informa l'interessato della richiesta pervenuta, delle finalità delle analisi da eseguire e delle modalità del prelievo, e ne acquisisce il consenso scritto, facendo firmare il modulo di consenso il cui originale sarà conservato assieme alla scheda clinica.

Nel caso in cui il paziente non sia in grado di firmare (es. impedimento fisico) il medico ne dà atto nel modulo suindicato e procede ai prelievi con le modalità suindicate.

In caso di dissenso all'accertamento ai fini degli artt. 186, 186 bis, 187 del Codice della Strada, il medico interromperà l'accertamento e informerà l'organo di Polizia richiedente, ai fini della possibile applicazione degli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8 del Codice della Strada. Nei casi disciplinati dalla L. 41/2016, su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria, potrà essere disposto il prelievo coattivo. In tale eventualità, se risultasse materialmente impossibile procedere all'effettuazione dei prelievi, andrà documentata in cartella clinica l'impossibilità di eseguire quanto richiesto.

Paziente incosciente

Nel caso in cui il soggetto interessato non sia in grado di esprimere un valido consenso per totale incoscienza, il medico effettua i prelievi con le medesime modalità, in via d'urgenza, nell'interesse clinico del paziente.

Soggetto deceduto

Il personale sanitario effettua i prelievi con le modalità operative descritte.

Soggetto minore

Nel caso in cui il soggetto non abbia ancora raggiunto la maggiore età, è compito dell'organo di Polizia richiedente gli accertamenti contattare e gli esercenti la responsabilità genitoriale. In tema di assenso o dissenso agli accertamenti sono possibili quattro eventualità:

- Minore e genitore acconsentono agli accertamenti: si effettuano i prelievi di campioni biologici;
- Minore e genitore non acconsentono agli accertamenti: si adottano le modalità operative precedentemente descritte per accertamenti (ai sensi del Codice della Strada o della L. 41/2016) a carico di soggetti maggiorenni che esercitano l'opzione di rifiuto all'accertamento;
- Il minore acconsente, il genitore non acconsente agli accertamenti: in caso di soggetti maggiori di 14 anni di età, trattandosi di aspetti che riguardano



procedure sanitarie, il parere del minore è da ritenersi vincolante. Si adottano pertanto le modalità operative precedentemente descritte per accertamenti (ai sensi del Codice della Strada o L.41/2016) a carico di soggetti maggiorenni;

- Il minore non acconsente, il genitore acconsente agli accertamenti: in caso di soggetti maggiori di 14 anni di età, trattandosi di aspetti che riguardano procedure sanitarie, il parere del minore è da ritenersi vincolante. Si adottano pertanto le modalità operative precedentemente descritte per accertamenti (ai sensi del Codice della Strada o L.41/2016) a carico di soggetti maggiorenni;

6.2.1 Contenuto della valutazione clinica

La valutazione clinica sullo stato psico – fisico dovrà tenere conto dei seguenti segni: alterazione motilità/reattività pupillare, agitazione psicomotoria, incoordinazione motoria, difficoltà eloquio, euforia, eretismo, alitosi alcolica, altro. L'anamnesi deve essere orientata alla assunzione di farmaci e/o di stupefacenti, con indicazione della terapia farmacologica in atto. La valutazione clinica sarà contenuta nel verbale di Pronto Soccorso.

6.3 Modalità di prelievo

Il sanitario che ha in carico il paziente richiede i test secondo le ordinarie modalità di richiesta esami di laboratorio e compila la sezione 1 del modulo "MO TOX 7.429 Catena di custodia campioni AG", ossia modello CdC.

E' indispensabile raccogliere per ciascun soggetto due provette di sangue e due provette di urine, quest'ultimo se possibile.

Una provetta è destinata alle analisi di screening e di conferma (primo campione), una resterà a disposizione della AG per l'eventuale controanalisi (contro campione), in caso di contestazioni del risultato analitico.

Ogni campione deve essere identificato in modo univoco. Il codice univoco di identificazione deve accompagnare il campione in tutte le fasi del processo analitico e deve garantire la sua tracciabilità.

In presenza del soggetto interessato il sanitario appone sulle provette le etichette contenenti i dati identificativi della persona, data di nascita, genere, ID barcode, data e ora del prelievo, sigla della tipologia esame/i richiesti.

Il soggetto interessato deve controfirmare i sigilli.

Vanno generate da n. 3 a 6 etichette a seconda delle richieste, due per le provette di sangue (primo campione e contro campione) e due per le provette di urina (primo campione e contro campione) e una da applicare al modello MO_LA_048.

I campioni di sangue e urine necessari per analisi urgenti a scopo clinico devono essere raccolti a parte.



- Prelievo ematico per la determinazione dell'alcol etilico e sostanze di abuso

Il sanitario esegue il prelievo rispettando le seguenti indicazioni:

- Utilizzare due provette sottovuoto da 4 mL, contenenti fluoruro di sodio e stabilizzante (tipo ALC), etichettate con barcode;
- Disinfettare la cute con prodotto non alcolico;
- Apporre sulle due provette l'etichetta antieffrazione.

- Raccolta del campione urinario

Il sanitario, accertata la corretta produzione da parte del paziente, anche tramite controllo visivo:

- suddivide in due provette il campione di urina;
- vi appone l'etichetta antieffrazione e le etichette barcode identificative del paziente;
- valuta, compatibilmente con le esigenze di servizio, se la temperatura del campione di urina sia compatibile con la temperatura corporea.

Tale valutazione è un indicatore di integrità del campione: la temperatura dell'urina raccolta da 4 minuti dovrebbe rientrare tra 33 a 37°C. Nel caso in cui il campione non presenti questi requisiti la raccolta va eventualmente ripetuta. Tali operazioni vanno eseguite di fronte al paziente che conferma la correttezza delle stesse.

6.4 Consegna del campione

Le due provette di sangue e le due provette di urine devono essere sempre accompagnate dal modello CdC e consegnate il più presto possibile al settore Corelab-Urgenze e POCT della SC Patologia Clinica di Pordenone.

Nel caso di spostamenti da un Presidio Ospedaliero ad altro, occorre che il trasferimento avvenga in contenitore refrigerato (2-8°C).

Il personale addetto al trasferimento del materiale, una volta giunto in laboratorio e consegnato il tutto al Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (TSLB), deve compilare la Sezione 2 del modulo MO_LA_048 CdC.

6.5 Accettazione e gestione delle non conformità del campione

All'arrivo dei campioni SC Patologia Clinica, il TSLB ne valuta l'idoneità e, nel caso in cui i campioni siano non idonei, avvisa il curante che ha in carico il soggetto.

Il medico curante decide per la ripetizione del prelievo o della raccolta di urine, effettuando nuova richiesta di accertamento di laboratorio e compilare un nuovo modello CdC, da trasmettere al laboratorio.



6.6 Comunicazione dell'esito degli accertamenti agli organi richiedenti

Ad avvenuta esecuzione del test o dei test viene allegato a MO_LA_048 Catena di Custodia la stampa dei risultati provenienti dallo strumento analitico.

I risultati negativi sono refertati con metodo di screening.

I risultati positivi delle urine sono refertati con metodo di screening o su specifica richiesta della AG con metodo di conferma.

I risultati positivi delle alcolemie e degli stupefacenti su sangue sono refertati dopo test di conferma.

Il referto firmato viene gestito dalla Direzione Medica Ospedaliera (DMO) per il successivo inoltro all'autorità richiedente

Sarà cura in ogni caso di ciascun organo di polizia giudiziaria comunicare alla DMO un recapito telefonico, l'indirizzo di posta ordinaria, il numero fax, l'indirizzo e-mail certificato al quale far pervenire i risultati degli accertamenti eseguiti, allo scopo di predisporre una modalità automatica di invio.

6.7 Conservazione dei campioni e richiesta di controanalisi

I campioni destinati alle eventuali controanalisi saranno conservati Settore di Tossicologia della SC Patologia Clinica per un periodo di 12 mesi.

7. Giudizio tossicologico forense del Medico legale

Con riferimento alla problematica della contestazione giudiziaria della "guida sotto l'influenza dell'alcol" (artt. 186, 186 bis del Codice della strada) e della "guida in stato di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope" (art. 187 del Codice della strada), i risultati delle analisi quali – quantitative riportate nel referto della SC Patologia Clinica si riferiscono in preminenza ai campioni di sangue intero, dove, in caso di assunzione da parte del conducente di alcol e/o stupefacenti, risulta possibile rilevare l'alcol e/o gli stupefacenti immodificati, espressione dell'effetto farmaco – tossicologico disabilitante in atto al momento del prelievo. Le determinazioni urinarie, i cui risultati sono comunque riportati nel referto, risultano in grado di indicare una avvenuta, ma generica, in termini cronologici e quantitativi, esposizione del soggetto agli xenobiotici di interesse. Le determinazioni urinarie possono comunque risultare utili a fini interpretativi per l'eventuale presenza di specifici metaboliti in tale matrice biologica.

In caso di refertazione della S.C. Patologia Clinica riportante positività per stupefacenti o positività sia per alcol etilico che per stupefacenti, dovrà essere inviata comunicazione ai seguenti indirizzi di posta elettronica: gtf@asfo.sanita.fvg.it; segreteria.dip.prevenzione@asfo.sanita.fvg.it; un medico legale afferente al Dipartimento di Prevenzione visiona la documentazione ricevuta e stila il documento di valutazione interpretativa medico – legale dei risultati analitici ("Giudizio Tossicologico – Forense, GTF").



Il GTF si riferisce, fondamentalmente, alle determinazioni effettuate sul campione ematico. Solo in presenza nel campione di sangue di alcol etilico e/o sostanze psicoattive (ovvero stupefacenti immodificati e/o metaboliti farmacologicamente attivi), si sancisce lo stato di intossicazione al momento del prelievo, pertanto la condizione di "disabilità alla guida". La presenza esclusiva nel sangue di metaboliti inattivi di stupefacenti NON consente di attribuire al soggetto sottoposto agli accertamenti lo stato di intossicazione.

8. Storia del documento

Documento precedente	Revisione	Data	Motivo
	0	Luglio 2024	Creazione del documento

9. Indicatori e monitoraggio

Nessuno

10. Riferimenti

- **Nuovo codice della strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i).**

Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool.

Comma 5: Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Comma 3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori



obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

Comma 4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186.

Comma 5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.

11. Normativa privacy

Le attività di cui alle presenti istruzioni operative avverranno in osservanza delle normative vigenti in materia di rispetto della privacy.

12. Documenti allegati

ALL_01: MO_01 Accertamenti sanitari ai sensi degli Artt. 186 e 187 del Codice della Strada

Apporre etichetta
codice
campione kit
di prelievo

Intestazione P.G. richiedente

(indirizzo, telefono, e-mail, fax)

ALLA DIREZIONE MEDICA

- | | | |
|--|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> PS PORDENONE | e-mail: guardiola.ps@asfo.sanita.fvg.it | fax: 0434399830 |
| <input type="checkbox"/> PS SAN VITO AL TAGL. TO | e-mail: ps.sanvito@asfo.sanita.fvg.it | fax: 0434841618 |
| <input type="checkbox"/> PS SPILIMBERGO | e-mail: ps.spilimbergo@asfo.sanita.it | fax: 0427595560 |
| <input type="checkbox"/> PPI SACILE | e-mail: sacile.ppi@arkesissanita.com | |
| <input type="checkbox"/> PPI MANIAGO | e-mail: maniago.ppi@arkesissanita.com | |
| <input type="checkbox"/> _____ | e-mail | |

OGGETTO: Richiesta di accertamenti urgenti sulla persona (art. 354 c.p.p.)

- Accertamento sanitario ai sensi degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcol) e art. 186 bis (guida sotto l'influenza dell'alcol per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose) del Codice della Strada (D.lgs. 30.4.1992 nr. 285 e ss.mm.ii.)
- Accertamento sanitario ai sensi dell'art. 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del Codice della Strada (D.lgs. 30.4.1992 nr. 285 e ss.mm.ii.)
- Accertamento sanitario coattivo ai sensi dell'art. 359 bis c.3 - bis c.p.p.

nei confronti di _____ nato a _____ () il _____, residente a _____ () in _____, recapito telefonico _____.

II sottoscritto _____, Ufficiale/Agente di Polizia Giudiziaria in forza al reparto di cui sopra, in relazione al disposto di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 C.d.S. e ai sensi dell'art. 348, comma 4, c.p.p.

A seguito di Incidente stradale Controllo circolazione

Altro _____

CHIEDE

nei confronti del conducente nominato in oggetto

al responsabile pro-tempore Dott./Dott.ssa _____ matricola _____, della struttura sanitaria in indirizzo, nominato ausiliario di polizia giudiziaria, di procedere:

- alla **determinazione di alcol etilico su campione ematico (artt. 186 e 186 bis C.d.S.)**, con contestuale accertamento del tasso alcolemico nel sangue.
- alla **determinazione di sostanze stupefacenti o psicotrope su campione biologico ematico e urinario (art. 187 C.d.S.)**: esecuzione di idonei accertamenti al fine di verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti e la presenza di eventuali condizioni di alterazione fisica e psichica in atto correlata all'uso di tali sostanze.

- **di riferire** all'Ufficio di Polizia sopraindicato, con ogni cortese urgenza, l'esito dei predetti accertamenti, nonché di riferire anche l'esito del tasso alcolemico e la descrizione clinica della sintomatologia correlata.
- **di informare** il predetto conducente che il prelievo richiestogli è finalizzato all'accertamento di infrazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e/o 187 C.d.S., penalmente sanzionate, e che per tale motivo ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (artt. 354 - 355 c.p.p. - art. 114 disp. att. al c.p.p. senza diritto per questi di essere preventivamente avvisato e reso edotto che, in mancanza della nomina del difensore o, in caso di ritardo dell'intervento dello stesso, si procederà ugualmente all'accertamento descritto) con la precisazione che l'esercizio di tale facoltà non potrà tuttavia ritardare la rapida esecuzione del prelievo. Il conducente andrà altresì informato e reso edotto che il rifiuto a sottoporsi all'accertamento e al prelievo è penalmente sanzionato dal Codice della Strada.

Nel caso di rifiuto al prelievo di campioni biologici, si chiede altresì di comunicarlo, specificando se era stato richiesto il consenso al prelievo del sangue e delle urine.

Nel caso, invece, di momentanea impossibilità ad esprimere un valido consenso, si chiede di comunicare, se è stato effettuato il prelievo delle necessarie aliquote di liquidi biologici già prelevati per altre finalità diagnostiche, indicando dove i campioni sono conservati.

Si **avvisa** che, ai sensi dell'art. 348, comma 4, c.p.p. la persona incaricata di compiere gli accertamenti tecnici di cui sopra assume la qualifica di ausiliario di polizia giudiziaria e non può rifiutarsi di effettuare gli accertamenti richiesti, salvo rispondere del reato di omissione di atti d'ufficio ai sensi dell'art. 328 c.p.

Richiesta del _____ alle ore _____

L'Ufficiale di P.G. _____

CONSENSO INFORMATO ALL'ACCERTAMENTO

Il sottoscritto _____, avvisato che il prelievo richiestogli/le è finalizzato all'accertamento di infrazioni agli artt. 186, 186 bis e/o 187 Codice della Strada, penalmente sanzionate, reso edotto circa le conseguente penali di un eventuale rifiuto a sottoporsi all'accertamento (artt. 186/7, 186 bis/6 e 187/8 C.d.S. - ammenda da € 1.500 a 6.000, arresto da 6 mesi a 1 anno, decurtazione di 10 punti patente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata, revoca della patente in caso di recidiva nel biennio e confisca del veicolo di proprietà, salvo che il fatto costituisca più grave reato):

ACCONSENTE NON ACCONSENTE

a essere sottoposto a visita medica ed al prelievo di campioni biologici (sangue e urina).

Lo stesso, altresì informato della facoltà di farsi assistere da un DIFENSORE DI FIDUCIA (artt. 354 - 355 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p.), senza diritto per questi di essere preventivamente avvisato e reso edotto che, in mancanza della nomina del difensore o, in caso di ritardo dell'intervento dello stesso, si procederà ugualmente all'accertamento descritto, dichiara di:

NON VOLER FARSI ASSISTERE VOLER FARSI ASSISTERE

dall'Avv. _____ del foro di _____, il quale

è intervenuto alle ore _____ del giorno _____
 non è intervenuto.

Firma dell'interessato

impossibilitato a firmare per: _____

si rifiuta di firmare

Firma del medico
